

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### **ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MINUTERIE, STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE DA CUCINA PER IL SERVIZI DI RISTORAZIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI.**

#### **Articolo 1 – Definizioni**

Per "Ditta" o "Affidatario" s'intende l'operatore economico risultato affidatario della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato Capitolato.

Per "Stazione Appaltante" o "Ente" s'intende l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente Capitolato.

#### **Articolo 2 – Oggetto e durata dell'appalto**

L'Appalto ha per oggetto l'Accordo quadro per la fornitura, trasporto e consegna di stoviglie, piccole attrezzature e minuteria da cucina da destinare alla Mensa Universitaria dell'ERSU di Sassari.

Le quantità massime ordinabili e il dettaglio dei prodotti richiesti, risultano dalla scheda allegato "Elenco referenze" al presente Capitolato, le caratteristiche dei prodotti offerti devono corrispondere a quanto in esso indicato.

La Ditta, partecipando alla procedura, riconosce di aver preso completa e esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna ad effettuare la prestazione in conformità all'offerta presentata.

Sono a carico dell'Affidatario la consegna della merce presso i locali indicati dall'ERSU ed ogni altro onere necessario a consegnare i beni in perfetta condizioni.

L'appalto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o altra data stabilita dalla Stazione Appaltante. La fornitura potrà essere pertanto richiesta entro tale termine.

#### **Articolo 3– Importo dell'appalto**

L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è quello risultante dall'offerta economica della Ditta risultata affidataria.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del Personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

Sono a completo carico della Ditta le spese di imballo, trasporto, carico e scarico del materiale fornito, ivi compresi oneri derivanti da sinistro riconducibile casualmente allo svolgimento delle citate fasi, oltre a quanto indicato al successivo articolo 4.

I prezzi applicati ai singoli prodotti sono quelli che risultano dal dettaglio economico presentato in sede di richiesta di preventivo dalla Ditta.

Per il presente appalto non è stato redatto il DUVRI (Documento di Valutazione Rischi da Interferenze) trattandosi di mera fornitura.

L'ERSU non ha alcun obbligo nei confronti dell'Appaltatore a garantire un numero minimo di prodotti per ordinativo e complessivamente non si vincola neppure a raggiungere una quantità minima di prodotti ordinati durante il periodo di vigenza contrattuale e corrisponderà all'Appaltatore l'importo dovuto per i prodotti ordinati ed effettivamente consegnati dallo stesso nel periodo di riferimento.

#### **Articolo 4 – Ordinativi di fornitura e Modalità di consegna**

La consegna dei beni oggetto dell'Accordo Quadro di fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei singoli ordinativi di fornitura, ad eccezione dei prodotti di marchio "Cambro", che eventualmente saranno offerti, il cui termine è ampliato ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di invio dei relativi ordini.

Gli ordinativi potranno essere frazionati e avverranno nell'arco della durata del contratto a seconda delle esigenze del Servizio Ristorazione; tali ordinativi saranno trasmessi all'Aggiudicatario anche a mezzo posta elettronica certificata.

I singoli prezzi unitari per ciascuna referenza di cui all'Allegato 1 "Fabbisogni-Caratteristiche Tecniche" costituiranno prezzo contrattuale di riferimento. **Tali prezzi unitari moltiplicati per le quantità stimate per**

**i 36 mesi di durata contrattuale , e sommati costituiranno l'importo complessivo contrattuale presunto con esclusione dell'IVA di legge e degli oneri di sicurezza pari a € 0,00.**

Gli importi unitari offerti costituiranno i prezzi di riferimento che, in caso di affidamento , saranno applicati a ciascun prodotto alle quantità di volta in volta ordinate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nei prezzi unitari della merce è compreso il costo del trasporto e dell'imballaggio, effettuati in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, nonché di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA

I beni da fornire dovranno essere della migliore qualità, nonché possedere tutti i requisiti richiesti per la loro utilizzazione.

La Ditta, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Ente le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari materiali ed è sempre ed unicamente responsabile della loro conservazione fino alla consegna dello stesso.

La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle sedi o ai beni di proprietà dell'Ente.

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni verificatisi durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Ente, fino alla data della consegna, fatta salva la responsabilità dell'Ente per perdite e danni ad esso imputabili.

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato direttamente presso la sede della Mensa Universitaria dell'Ente di seguito indicate, previo accordo con il Responsabile del Settore Ristorazione negli orari che verranno indicati negli ordinativi:

<b>Mensa</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Orari</b>
Mensa universitaria Via dei Mille	Via dei Mille n.102 accesso magazzino sito all'angolo con la Via Enrico de Nicola	09,00 -11,00 dal lunedì al venerdì

Gli orari potranno essere soggetti ad eventuali variazioni che saranno indicate esplicitamente dal Servizio Ristorazione ad ogni ordine inviato.

L'Ente si riserva di rivedere le modalità di consegne, laddove si dovessero verificare mutate esigenze al momento non preventivabili.

**Articolo 5 – Verifica di conformità della fornitura**

Eseguita da parte dell'Affidatario la fornitura, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel precedente articolo 4, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvederà alla verifica di conformità del materiale fornito, controllandone la quantità, la qualità e la corrispondenza ai requisiti indicati nel presente Capitolato e suo allegato, nell'offerta presentata e nel singolo ordinativo.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente Capitolato.

Qualora venissero constatate delle irregolarità l'Ente ne darà comunicazione all'Aggiudicatario il quale entro 7=(sette) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà sostituire il materiale fornito, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.

**Articolo 6 – Variazioni del contratto**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico Affidatario è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del citato D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36 del 2023 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

### **Articolo 7 - Applicazioni contrattuali, personale e rapporti di lavoro**

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Affidatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL applicato, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

Esso è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario è tenuto altresì:

- a. all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

L'ERSU non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale posto alle dipendenze dell'Affidatario che, per lo svolgimento della propria attività, si trovi nei interessati dall'appalto.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Affidatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti del subappaltatore.

Per le sospensioni o i ritardi di pagamento imputabili a fatto dell'Affidatario, questo non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a corresponsione di interessi o risarcimento dei danni.

### **Articolo 8 - Subappalto e cessione del contratto**

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 con le limitazioni di seguito indicate.

La Ditta deve indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo, in mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'ERSU a seguito di apposita istanza della Ditta, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 117, commi 5 e 16, del D.Lgs. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'ERSU a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ERSU per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'ERSU medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È altresì nullo l'accordo con cui l'Aggiudicatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni

appaltate.

#### **Articolo 9 - Recesso della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **Articolo 10 – Penalità e risoluzione del contratto**

L'Aggiudicatario è soggetto alle seguenti penalità a seconda della gravità:

a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato al precedente articolo 4 verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;

b) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui al precedente articolo 5 verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Prima di applicare la penale l'ERSU provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Affidatario tramite PEC; questo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste non siano accolte l'ERSU applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse. Se i crediti della Ditta mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui al successivo articolo 11. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Ditta entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa.

Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente dell'Ente la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare come penale il 10 (dieci) per cento del dell'ordinativo in cui si è verificata l'inadempienza.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Affidatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'ERSU rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Affidatario rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

L'ERSU procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente dell'Affidatario e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta, nei casi previsti dalla legge;
- in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore economico;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel corso del primo anno di esecuzione contrattuale, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al presente Capitolato;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'ERSU;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ERSU da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario;
- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- l'ERSU procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 11, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

### **Articolo 11- Garanzia**

Al momento della stipulazione del contratto l' Affidatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, garanzia definitiva in favore dell'ERSU, in una delle forme previste dalla legge, d'importo pari al 5 (cinque) per cento dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'ERSU comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell' Affidatario.

L' Affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'ERSU da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, compresi danni, infortuni o altro che dovesse accadere al proprio personale dipendente durante l'esecuzione della fornitura.

L'Aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'ERSU o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'ERSU da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

### **Articolo 12 - Rinuncia all'aggiudicazione**

Qualora l'Affidatario rinunci all'aggiudicazione l'ERSU ne darà comunicazione all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) e richiederà il risarcimento danni, oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione atta a tutelare i propri interessi.

### **Articolo 13 - Insolvenza dell'Operatore Economico Aggiudicatario**

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023.

Se l' Affidatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 14 Revisione dei prezzi**

Il contratto sottoscritto all'esito dell'affidamento è supportato da meccanismi ordinari di indicizzazione trimestrale del prezzo ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis e dell'Allegato II-2-bis del Codice regolati dal seguente indice:

Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore che scaturisce dall'indice sopraddetto e il corrispondente valore del mese di adozione della Determinazione di affidamento dell'appalto. Nel caso in cui siano adottate proroghe o sospensioni del termine massimo per l'aggiudicazione stabilito dall'articolo 1 commi 1 e 2 dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione sarà quello corrispondente al mese in cui cade il suddetto termine massimo.

### **Articolo 15 - Pagamento**

L'ERSU procede al pagamento degli ordinativi effettuati e consegnati, entro trenta (30) giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Le fatture devono indicare tassativamente la descrizione dei beni forniti ed il loro numero. L'ERSU verifica la regolarità delle fatture con riguardo alla rispondenza della prestazione resa alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e, laddove riscontri irregolarità, liquida quanto effettivamente e regolarmente consegnato.

Il pagamento è comunque subordinato al riscontro positivo delle verifiche circa la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali effettuate mediante richiesta d'ufficio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

Le fatture dovranno altresì indicare il codice C.I.G., il Codice Univoco Ufficio **UFDA55** per la fatturazione elettronica, il cui obbligo decorre dal 31/03/2015 (D.M. 55/2013), ed essere intestate e inviate a:

**ERSU Sassari, via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari / Codice fiscale: 80000880908 - Partita Iva: 01047520901**

L'Appaltatore si obbliga alla stretta osservanza delle prescrizioni di cui alla L. 136/2010 in materi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Ersu, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Articolo 16 - Trattamento dati personali**

I dati forniti dall'Affidatario saranno utilizzati dall'ERSU per l'istruttoria dell'affidamento in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla relativa esecuzione; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

#### **Articolo 17 - Responsabile Unico del Progetto**

Ai fini della presente gara e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) il dott. Mauro Deidda, Direttore del Servizio Utenze dell'ERSU.

Allegato 1:

- Fabbisogni-Caratteristiche Tecniche.

#### **Il Direttore del Servizio Utenze**

Dott. Mauro Deidda

Firmato digitalmente